



Rettore


IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6, commi 6 e 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 di "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica" e della "Autonomia delle Università e degli enti di ricerca";
- VISTE** le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materie di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 361 del 31.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2012 ed entrato in vigore il 29 novembre 2012;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 30 novembre 2018 con la quale si richiede la modifica, contestuale, dell'art. 4 comma 10 del "Regolamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico" e dell'art. 26, comma b), del Regolamento Generale di Ateneo, nella parte riguardante la qualificazione dei responsabili dei servizi;
- VISTA** la nota del 15 maggio 2019 con la quale il preside della Facoltà di Medicina Veterinaria sollecita le richiamate modifiche;
- RITENUTO** di dover dar seguito alle richieste della Facoltà e contestualmente di rivedere l'intero Regolamento O.V.U.D.;
- VISTA** la delibera del 16 luglio 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica all'art. 26, comma b), del Regolamento Generale di Ateneo e il nuovo "Regolamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico"
- VISTA** la delibera del 24 luglio 2019 con la quale anche il Consiglio di Amministrazione approva la modifica all'art. 26, comma b), del Regolamento Generale di Ateneo ed il nuovo "Regolamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico", subordinandone l'approvazione definitiva all'obbligatorio controllo di legittimità e di merito del MIUR, in merito alla modifica del regolamento generale di Ateneo, e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria, sentita la Giunta dell'OVUD, sulla nuova versione del regolamento OVUD;
- VISTO** il D.R. 523 del 23 ottobre 2019 con il quale, decorsi i termini previsti dall'art. 6, commi 6 e 9, della legge 168/89, si è provveduto alla modifica dell'art. 26, comma b), del regolamento Generale di Ateneo";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Facoltà di medicina veterinaria del 13 dicembre 2019, con la quale si approva il testo del nuovo regolamento così come deliberato dagli organi di governo;

DECRETA

E' emanato il nuovo "Regolamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico".

Il presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito Web nonché all'albo online di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sostituendo integralmente il testo precedente.



Il Rettore
Prof. Dino Mastrocola

Facoltà di Medicina Veterinaria

REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO

Articolo 1

Ambito soggettivo ed oggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) e delle strutture che ad esso afferiscono ai sensi dell'art. 34, comma 4, Capo III, Titolo II dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo.
2. L'OVUD è una Struttura con funzione di supporto alle attività didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria ed eroga servizi veterinari clinici, diagnostici ed assistenziali. Ferme restando le prerogative della Facoltà di Medicina Veterinaria quale struttura di riferimento, il funzionamento dell'OVUD sotto il profilo organizzativo e gestionale è demandato agli organi di cui al successivo art. 4.

Articolo 2

Sedi dell'OVUD

1. Le attività dell'OVUD si svolgono nei locali del Polo Veterinario di Piano D'Accio identificati nella piantina allegata e nel fondo rustico di Chiareto che occupa l'area anch'essa identificata nella piantina allegata.

Articolo 3

Finalità dell'OVUD

1. Sono finalità dell'OVUD:
 - a. Promuovere, organizzare e gestire, le attività istituzionali didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina Veterinaria, attraverso i Servizi assistenziali su specie animali domestiche e non;
 - b. Consentire agli studenti della Facoltà di:
 - acquisire conoscenze dirette nella gestione clinica applicando nella pratica le nozioni teoriche apprese nei corsi;
 - partecipare all'attività di ricerca espressa nell'ambito dei Servizi.
 - c. Realizzare una struttura tecnicamente e scientificamente all'avanguardia, centro di riferimento sul territorio per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali;
 - d. Proteggere e migliorare la salute ed il benessere di animali, uomo ed ambiente;
 - e. Consentire la formazione e l'aggiornamento scientifico e professionale nell'ambito di iniziative rivolte al territorio e promosse dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dall'OVUD stesso.

Articolo 4

Organi dell'OVUD e Servizi

1. Sono organi dell'OVUD il Direttore Sanitario e la Giunta esecutiva. L'OVUD è organizzato in Servizi.

2. Il Direttore Sanitario assume la direzione dell'OVUD ed è coadiuvato nel proprio compito dalla Giunta esecutiva, che presiede.
Il Direttore Sanitario, nomina, altresì, i responsabili dei Servizi sulla base di conforme delibera della Giunta esecutiva, assunta anche in base alle indicazioni degli afferenti ai relativi Servizi, e ne assicura il coordinamento sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabilita dalla Giunta esecutiva.
Il Direttore Sanitario è nominato con decreto del Rettore tra i componenti della Giunta esecutiva dell'OVUD, su proposta del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria.
Il mandato ha la durata di tre anni accademici, la stessa persona può essere nominata per un massimo di due mandati consecutivi.
3. La Giunta esecutiva dell'OVUD è composta dal Direttore Sanitario dell'OVUD, che la presiede, dal Preside e dal Segretario Amministrativo della Facoltà di Medicina Veterinaria nonché dai Responsabili dei Servizi.
La Giunta esecutiva dell'OVUD ha funzioni di indirizzo, consultive ed esecutive, è convocata dal Direttore Sanitario almeno 4 volte l'anno. La convocazione deve essere trasmessa almeno 7gg prima della seduta e contenere l'ordine del giorno.
La Giunta Esecutiva delibera i parametri relativi ai Servizi, la istituzione e l'attivazione degli stessi e definisce gli spazi e le dotazioni strumentali necessarie ai Servizi attivati assicurando collaborazione, sinergia e integrazione fra gli stessi.
La Giunta esecutiva inoltre procede a porre in essere quanto previsto dai commi 3 e 6 dell'art. 6 e del comma 3, dell'art. 7 del presente Regolamento.
La Giunta esecutiva assume le proprie decisioni a maggioranza semplice.
4. Le attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali in OVUD si svolgono attraverso Servizi mono o multidisciplinari che, coordinati dalla Giunta, operano in autonomia gestionale ed organizzativa.
5. Il Responsabile del Servizio deve essere un docente dell'Ateneo titolare d'insegnamento in uno dei Corsi di Studio istituiti presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, iscritto all'Ordine Professionale dei medici veterinari.

Articolo 5

Funzionamento dell'OVUD

1. E' istituito uno sportello unico (di seguito denominato "Accettazione") in cui sono espletate le pratiche amministrative che riguardano i servizi ospedalieri offerti all'utenza.
2. L'accettazione dei pazienti, in regime ordinario, è effettuata dal lunedì al venerdì, mentre l'attività clinica e l'accettazione in regime di emergenza/pronto soccorso, prosegue sette giorni su sette senza limiti di orario. La dimissione viene di norma effettuata negli orari di presenza del personale amministrativo.
3. Le cartelle cliniche comprendenti i risultati degli esami diagnostici e dell'iter terapeutico vengono redatte in formato elettronico attraverso il sistema informatico in dotazione all'OVUD a cura dei servizi ospedalieri competenti. Studenti, dottorandi, personale

docente e ricercatore in servizio presso la Facoltà, possono accedere alle cartelle cliniche registrate nel sistema informatico dell'OVUD, prive di dati sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Il Direttore Sanitario può autorizzare l'accesso a tali dati anche ad altri soggetti.

Articolo 6

Gestione amministrativa – contabile dell'OVUD

1. La gestione dell'OVUD è affidata alla Giunta esecutiva e risponde ai seguenti principi:
 - a. Coerenza degli scopi dell'OVUD con le attività formative teorico-pratiche, assistenziali e di ricerca della Facoltà di Medicina Veterinaria e dei Corsi di Laurea in essa attivati;
 - b. Equilibrio economico tra costi e ricavi in conformità al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'Ospedale non gode di autonomia amministrativa e gli importi introitati a qualsiasi titolo sono contabilizzati all'interno del bilancio unico di Ateneo – budget Facoltà di Medicina Veterinaria.
3. L'OVUD è considerato ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità, un Centro di costo al quale allocare entrate e uscite derivanti sia da trasferimenti, sia da proventi di contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento, secondo un apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta della Giunta esecutiva dell'OVUD.
4. La gestione contabile dell'OVUD grava su specifici conti allocati all'interno del bilancio unico di Ateneo – budget Facoltà di Medicina Veterinaria. Nell'ambito dei suddetti conti, le spese sono autorizzate dal Preside, o in sua vece dal Direttore Sanitario, in funzione delle esigenze dei Servizi richiedenti espresse dai Responsabili dei medesi.
5. La gestione amministrativa-contabile dell'OVUD è affidata al Segretario Amministrativo della Facoltà di Medicina Veterinaria, coadiuvato dal personale amministrativo.
6. La Giunta esecutiva individua il personale autorizzato a svolgere le prestazioni di competenza e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Articolo 7

Organizzazione Contabile dei Servizi

1. I servizi non godono di autonomia amministrativa e contabile. Gli importi introitati o spesi sono contabilizzati su appositi conti allocati all'interno del bilancio unico di Ateneo – budget Facoltà di Medicina Veterinaria.
2. Lo sportello unico (“Accettazione”) registra gli introiti derivanti dalle attività conto terzi, che verranno contabilizzati ai servizi di competenza.
3. La Giunta esecutiva dell'OVUD stabilisce la percentuale che ogni servizio deve destinare alle “Spese Comuni” dell'OVUD. Per spese comuni si intendono gli acquisti

di beni e servizi dei quali usufruiscono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella struttura ospedaliera.

Articolo 8

Comitato dei Garanti

1. E' istituito un Comitato dei garanti per la verifica della rispondenza dell'OVUD alle sue funzioni istituzionali.
2. Il Comitato è composto dal Preside della Facoltà che lo presiede, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina Veterinaria, dal Direttore Sanitario dell'OVUD e da uno Studente designato dal Consiglio di Facoltà tra gli Studenti rappresentanti nel Consiglio medesimo.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Il Comitato può essere riunito anche su richiesta di metà dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Il Comitato redige una relazione, che tiene conto anche delle schede di valutazione degli studenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

Articolo 9

Accesso all'OVUD

1. Operano all'interno dell'OVUD, sotto la responsabilità e con la supervisione dei Responsabili dei Servizi, previa iscrizione all'Ordine dei Medici Veterinari, se richiesto per ruolo e mansioni, le seguenti figure:
 - a) I Docenti dell'Ateneo titolari d'insegnamento nei C.d.S. in Medicina Veterinaria e Tutela e Benessere Animale.
 - b) Personale Tecnico Scientifico ed Amministrativo assegnato all'OVUD.
 - c) Borsisti.
 - d) Dottorandi.
 - e) Assegnisti.
 - f) Laureati Frequentatori.
 - g) Specializzandi.
 - h) Personale docente a contratto.
 - i) Fruitore di contratti di collaborazione.
2. Oltre al personale sopra citato, offrono supporto alle attività dell'OVUD gli studenti, i tirocinanti della Facoltà di Medicina Veterinaria e gli iscritti ai corsi di Master ed alle Scuole di Specializzazione.
3. Il personale tecnico assegnato all'OVUD opera, ognuno per la propria competenza e qualificazione, all'interno di un Servizio o nell'ambito di più Servizi, coordinato dal Direttore Sanitario, sentiti i responsabili dei Servizi.
4. Possono inoltre accedere all'OVUD:
 - a) Conducenti e Proprietari degli animali limitatamente alle sale d'attesa e di visita.
 - b) Visitatori e Medici veterinari in visita per scambi culturali ed aggiornamento.

- c) Medici Veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche.
- d) Personale comunque autorizzato dal Direttore Sanitario.

Articolo 10

Norme di comportamento per gli studenti e i tirocinanti.

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio e post lauream e i tirocinanti che frequentano l'OVUD dovranno attenersi ai Regolamenti della Facoltà e dell'Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche.
2. Agli studenti e tirocinanti è fornita una copia del regolamento dell'OVUD.
3. Gli studenti devono indossare abbigliamento sanitario idoneo.
4. Gli studenti devono collaborare allo svolgimento dell'attività diagnostica e terapeutica.
5. Gli studenti non possono discutere le decisioni diagnostiche e/o terapeutiche intraprese dal Medico Veterinario responsabile alla presenza del proprietario e assumere senza autorizzazione iniziative diagnostiche o terapeutiche d'alcun tipo.

Articolo 11

Norme di comportamento dei laureati frequentatori.

1. Chi intende frequentare l'OVUD deve attenersi, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente articolo, a quanto previsto dal "Regolamento per la frequenza delle facoltà da parte di estranei per scopi di ricerca e studio" di Ateneo.
2. La domanda preventiva, prevista dall'art. 3, comma 1, del richiamato Regolamento, dovrà essere indirizzata al Direttore Sanitario che la sottopone al preventivo parere del Responsabile del Servizio per l'autorizzazione.
3. L'accettazione della domanda è subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 4 del ricordato Regolamento in tema di assicurazione contro i danni.
4. L'attività del laureato frequentatore all'interno dell'OVUD è subordinata alla individuazione di un referente (tutor) che ne coordina le attività.
5. I laureati frequentatori non godono di autonomia per quanto riguarda le scelte diagnostiche terapeutiche, ad eccezione dei casi in cui sia stata espressa autorizzazione del referente.
6. La mancata osservanza delle norme di cui al presente Regolamento comporta l'allontanamento del laureato frequentatore dalle strutture ospedaliere e l'inibizione a successive ammissioni di frequenza.
7. I laureati frequentatori non sono autorizzati a fornire ai conduttori degli animali informazioni cliniche sui casi considerati.

Articolo 12

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi accademici. Le modifiche al Regolamento possono essere apportate con la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta esecutiva dell'OVUD e vanno approvate



dal Consiglio di Facoltà e dagli Organi accademici. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti generali e di quelli dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola